

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 12

**Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**Finalità**

1. In armonia con le norme in materia d'edilizia culturale, la Regione del Veneto sostiene, mediante contributi in conto capitale, interventi sul proprio territorio volti alla conservazione, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione delle superfici esterne in qualunque modo decorate e aventi rilievo storico - artistico su edifici di proprietà non statale e soggetti al vincolo di tutela secondo le vigenti leggi.

**Art. 2**  
**Modalità d'attuazione**

1. Per la realizzazione degli interventi la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari, i criteri per la ripartizione, avuta attenzione alla programmazione statale in materia, nonché la percentuale di contributo concedibile che comunque non deve essere inferiore al trenta per cento della spesa ammissibile.

2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 stabilisce il limite massimo del reddito per l'ammissione al contributo.

3. Nella definizione dei criteri di priorità la Giunta regionale, in relazione al bene, tiene conto dell'importanza storico artistica, dell'esposizione a rischio e dello stato di conservazione.

4. Tra i soggetti privati sono comunque privilegiati quelli a più basso reddito del nucleo familiare, purché diano adeguate garanzie per la realizzazione dell'intervento.

5. Nella definizione dei criteri di priorità può essere data precedenza al finanziamento dei soggetti residenti in comuni dotati di regolamento di manutenzione, ristrutturazione e risanamento delle superfici murarie che interessi la percezione cromatica e decorativa delle unità edilizie.

**Art. 3**

Qualità dei progetti e sistema informativo

1. I progetti di intervento devono essere autorizzati dalle competenti soprintendenze.

2. I proprietari del bene devono garantire la qualità degli interventi e l'uso di tecniche e metodologie adeguate, nonché l'utilizzo di personale qualificato.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a consentire l'utilizzo dei dati ed immagini relativi agli interventi per l'inserimento nel sistema informativo regionale ai fini della catalogazione e della valorizzazione.

**Art. 4**  
**Norma transitoria**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità di attuazione di cui all'articolo 2.

**Art. 5**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese di investimento", partita n. 15, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70252 denominato "Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate, dipinte e decorate" con lo stanziamento di lire 1000 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 2000, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

### 1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Modalità d'attuazione
- Art. 3 - Qualità dei progetti e sistema informativo
- Art. 4 - Norma transitoria
- Art. 5 - Norma finanziaria

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 dicembre 1995, dove ha acquisito il n. 83 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Gabanizza, Vanni, Armano, Campion, Paolucci, Rolando, Sprocati, Varisco e Vigna;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 21 dicembre 1995;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 febbraio 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lorenzo Vigna, ha esaminato e approvato a maggioranza dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 1<sup>o</sup> marzo 2000, n. 2055;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 7 marzo 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 2000,

n. 524/21209, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell'art. 127 della Costituzione.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il grandissimo patrimonio artistico, culturale, storico rappresentato dalla pittura murale esterna nel Veneto è quotidianamente insidiato dagli agenti atmosferici, ma soprattutto da moderni inquinanti.

Piogge acide, scarichi del traffico urbano, fumi e polveri industriali, sono alcuni nemici mortali che hanno intaccato, lesionato, cancellato in alcuni casi, consistenti superfici affrescate esterne.

L'incuria e l'insufficiente opera di tutela portano inevitabilmente alla sparizione parziale e talvolta totale di molte opere d'arte, portano al degrado, all'impoverimento culturale di città e di nuclei urbani. È inaccettabile assistere passivamente alla distruzione di storia, di cultura, di un grande patrimonio che non sappiamo degnamente ereditare e far rivivere come grande risorsa, persino turistica, della nostra Regione.

La città veneta è una vera e propria "urbs picta". La Regione del Veneto ha sostenuto la pubblicazione di una collana dal titolo: "Pittura murale esterna nel Veneto" (il primo volume riguardante Padova è uscito nel 1989) non solo per avviare un'azione di approfondimento e divulgazione delle conoscenze di questo patrimonio artistico e culturale, ma, soprattutto, per stimolare un serio e diffuso impegno di tutela, conservazione e restauro. Ora la Regione deve fare un passo ulteriore, sostenere concretamente la salvaguardia di questo grande patrimonio.

Del resto le superfici dipinte esterne sono esposte al pubblico, hanno quindi una rilevanza "pubblica". Decorano, abbelliscono le città, l'abitato.

Sono un inestimabile e straordinario patrimonio delle città e dei Comuni del Veneto. È interesse pubblico che siano tutelate, valorizzate, da un punto di vista culturale ed artistico. La loro tutela può contribuire allo stesso sviluppo turistico della nostra Regione.

Talvolta i proprietari di questi edifici dipinti con affreschi, decorazioni, legni policromi, ecc., non sono indifferenti al degrado, ma sono nella impossibilità economica di intervenire a tutela, restaurandoli. Spesso, quando l'edificio interessato ha proprietà divise, i proprietari non dispongono di redditi adeguati.

La Regione con la presente legge vuole contribuire alla tutela, valorizzazione e restauro di queste superfici affrescate, dipinte e decorate ed interviene con contributi in conto capitale sia non inferiore al trenta per cento della spesa ammissibile, per restauri conservativi di superfici di edifici pubblici e privati.

Il progetto di restauro deve essere autorizzato dalla

Soprintendenza competente.

Viene affidata alla Giunta regionale la definizione dei criteri per le priorità dei finanziamenti in ordine allo stato del dipinto, alla sua importanza storica, artistica e culturale, alla sua collocazione ambientale e alle condizioni economiche dei proprietari. La norma proposta rappresenta una necessaria integrazione della disciplina prevista per gli interventi in materia di edilizia culturale di pertinenza regionale

Si tratta infatti di operare per il recupero, restauro e manutenzione programmata delle superfici decorate che costituiscono, come ricordato, una caratteristica che connota fortemente la realtà dei centri storici del Veneto e che, per l'esposizione agli eventi atmosferici, l'inquinamento e la mancanza di minime risorse che ne incentivino la conservazione, rischiano una rapida cancellazione.

Individuando una apposita linea di spesa, si rendono dunque possibili interventi che non potevano giungere a finanziamento con altre norme, ma nello stesso tempo si delinea una strategia complessiva che consente di attivare i soggetti proprietari, le Amministrazioni locali nella predisposizione di appositi regolamenti (Articolo 2 comma 5) consentendo di ottimizzare i contributi regionali avviando una azione di monitoraggio e programmazione con intenti anche di catalogazione e valorizzazione (articolo 3 comma 3) e favorendo così la costituzione di un sistema informativo.

Non viene trascurato il necessario raccordo con gli organi statali di tutela sia per la valutazione dei progetti che per le possibili azioni comuni di programmazione, e viene posta attenzione alla qualità degli interventi che, nei casi in esame, risultano di particolare delicatezza.

La Sesta Commissione consiliare, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al testo all'esame.

#### **4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 12**

- Entro il **27 luglio 2000**, la Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari di immobili per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate (art. 4, l.r. n. 12/2000)

#### **5. Stanziamento in bilancio per il 2000**

- Capitolo n. 70252                      L. 1.000 milioni  
"Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate, dipinte e decorate"

#### **6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**

- Direzione regionale cultura, informazione e flussi migratori